COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
PROVINCIA DI MANTOVA

Approvato con deliberazioni C.C. n. 46 del 31.10.2002
E n. 14 del 26.03.2003

Regolamento
POLIZIA URBANA

Sommario

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della polizia urbana
" 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
" 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

CAPO II° - DISPOSIZIONI GENERALI

" 4 - Inquinamento atmosferico e delle acque
" 5 - Occupazione di suolo pubblico
" 6 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci
" 7 - Scarico di rottami e di detriti
" 8 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
" 9 - Installazione di tende solari
" 10 - Installazione di vetrine
" 11 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
" 12 - Commercio su aree pubbliche
" 13 - Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche
" 14 - Installazioni di chioschi ed edicole
" 15 - Divieto di giochi sul suolo pubblico
" 16 - Collocamento di condutture

CAPO III° - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

" 17 - Disposizioni di carattere generale
" 18 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
" 19 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche
" 20 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
" 21 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
" 22 - Trasporto di materiale di facile dispersione e pulizia strade
" 23 - Sgombro della neve
" 24 - Pulizia del suolo prospiciente i fabbricati e relative pertinenze
" 25 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
" 26 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche
" 27 - Pulizia delle vetrine

” 28 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti

CAPO IV° - DECORO DEI CENTRI ABITATI

” 29 - Manutenzione degli edifici
” 30 - Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
” 31 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative
” 32 - Ornamento esterno ai fabbricati
” 33 - Depositi in proprietà privata
” 34 - Spolveramento di panni e tappeti
” 35 - Pattumiere e recipienti con rifiuti
” 36 - Viali e giardini pubblici
” 37 - Vasche e fontane
“ 38 - Pulizia spazi ed aree pubbliche dalle deiezioni dei cani
“ 39 - Pulizia lotti inedificati all’interno del centro abitato
” 40 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
” 41 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico
“ 42 – Obbligo di spegnere i veicoli a motore in caso di fermata

CAPO V° - QUIETE PUBBLICA

” 43 - Inquinamento acustico
” 44 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
” 45 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
” 46 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
” 47 - Rumori nei locali pubblici e privati
” 48 - Uso di strumenti sonori
” 49 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
” 50 - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni
” 51 - Sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi
” 52 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili
” 53 - Carovane di nomadi

CAPO VI° - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

” 54 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili
” 55 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
” 56 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
” 57 – Animali pericolosi
“ 58 - trasporti di oggetti incomodi o pericolosi
” 59 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
” 60 - Manutenzione di aree di pubblico transito
” 61 - Materiale di demolizione
” 62 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

CAPO VII° - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

” 63 - Esercizio di mestieri girovaghi
” 64 - Strutture per pubblici spettacoli

CAPO VIII° - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

” 65 - Cortei funebri
” 66 - Processioni - Manifestazioni

CAPO IX° - SANZIONI

” 67- Accertamento delle violazioni e sanzioni
” 68 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio
” 69 - Sequestro e custodia di cose
” 70 - Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

CAPO X° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

” 71 - Procedure autorizzatorie
” 72 - Entrata in vigore

CAPO I°
D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I

Art. 1.
Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovraintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2.
Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3.
Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento,

saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

a) personalmente al titolare;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;

e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

CAPO II°
DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4.
Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.

Art. 5.
Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 6.
Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 7.
Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

Art. 8.
Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 9.
Installazione di tende solari

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiede meno 10 cm. ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 1,85. Tali misure possono essere non osservate; qualora l'installazione di tende insista sul suolo pubblico non interessato dalla viabilità (piazze; slarghi; etc.)

Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare la larghezza massima del marciapiede, meno 10 cm.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 10.
Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 11.
Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono disciplinate dal regolamento comunale in materia di occupazione del suolo pubblico.

Art. 12.
Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso previsti.

Art. 13.
Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia municipale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e anticendio da parte dei competenti organi.

Art. 14.
Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per istallare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia municipale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 15.
Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli, di rollers e di skateboard.

Art. 16.
Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti

comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III°
NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 17.
Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 18.
Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 19.

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 20.

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 21.

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 22.

Trasporto di materiale di facile dispersione e pulizia strade

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

La circolazione di veicoli su strade provinciali e comunali deve avvenire nel rispetto del Codice della Strada e comunque i veicoli non devono lordare il manto stradale con terreno fangoso o altro materiale, che sia causa di disagio e pericolo per la circolazione stradale.

I trasgressori sono tenuti alla rimozione e pulizia immediata del manto stradale, per ripristinare il libero e sicuro transito; oltre al pagamento della sanzione prevista dall’art. 67 del presente regolamento.

Art. 23.

Sgombro della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucciolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 24.
Pulizia del suolo prospiciente i fabbricati e relative pertinenze

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro delle foglie, frutti e fiori che cadono dalle piante o siepi poste all'interno proprietà privata, sul suolo pubblico prospiciente i rispettivi fabbricati.

I proprietari e i conduttori di case hanno altresì l'obbligo solidale di provvedere al taglio costante delle siepi e alberi che interferiscono con l'utilizzo del marciapiede, con la segnaletica stradale e con l'illuminazione pubblica.

Art. 25.
Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 26.
Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 27.
Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9,30 del mattino.

Art. 28.
Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.

CAPO IV°
DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 29.
Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Art. 30.
Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela delle strade e della circolazione stradale, della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 31.
Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 32.
Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 33.
Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 34.
Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8.00 sino alle ore 10.00 del mattino nelle stagioni invernali, mentre nelle stagioni estive sarà consentito dalle ore 7.00 sino alle ore 9.00.

E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 35.
Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

E' solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi urbani, ovvero di inserirli negli appositi cassonetti destinati alla raccolta degli stessi.

E' vietato alle perone non residenti deporre i propri rifiuti nei contenitori dislocati sul territorio comunale.

Art. 36.
Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;

b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;

c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;

d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;

f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;

g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Art. 37.
Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 38.
Pulizia spazi ed aree pubbliche dalle deiezioni dei cani

I proprietari dei cani o le persone momentaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che l'animale sporchi, con deiezioni o liquami organici, gli spazi e le aree pubbliche e gli accessi a civili abitazioni.

A tal fine è fatto obbligo ai proprietari dei cani o alle persone momentaneamente incaricate della loro custodia, nell'accompagnamento dei cani, di munirsi di apposite palette e sacchetti di plastica per la raccolta delle deiezioni canine depositate dagli animali.

I proprietari dei cani o le persone momentaneamente incaricate della loro custodia hanno anche l'obbligo di provvedere immediatamente alla completa pulizia ed asportazione delle deiezioni qualora l'animale imbrattasse gli spazi sopra elencati.

Nei giardini e parchi pubblici in uso ai cittadini ed attrezzati con giochi per bambini, è fatto divieto ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di introdurvi i cani.

Art. 39.
Pulizia lotti inedificati all'interno del centro abitato

I lotti inedificati o qualsiasi altro appezzamento di terreno, devono a cura dei conduttori a qualsiasi titolo, essere tenuti puliti da erbacce, depositi di materiale di rifiuto o di risulta di qualsiasi natura e ogni altro impedimento all'equilibrio igienico-sanitario ed ambientale, per un corretto uso del territorio, conforme ad una sana e pulita gestione dell'ambiente (sono esclusi i terreni ad uso agricolo coltivati, gli stessi dovranno a cura dei conduttori essere tenuti puliti da erbacce, depositi di materiale di rifiuto o di risulta di qualsiasi natura e ogni altro impedimento all'equilibrio igienico-sanitario ed ambientale nei periodi di "messa a riposo" o tra una cultura e l'altra).

Art. 40.
Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla careggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Art. 41.
Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

Art. 42
Obbligo di spegnere i veicoli a motore in caso di fermata

Al fine di prevenire l'inquinamento atmosferico ed il disturbo della quiete dei residenti all'interno del centro abitato, è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli a motore, di spegnere il motore durante le fermate ed in particolare nelle piazze e nei cortili.

CAPO V°
QUIETE PUBBLICA

Art. 43.
Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 44.
Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Comune, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo sino alle ore 8.00 feriali, sino alle 9.00 nei giorni festivi, dalle ore 13.00 alle ore 16.00 del pomeriggio e dopo le ore 22.00. Tale divieto, non opera però, per chi esercita arti e mestieri all'interno di un cantiere edile o provvede in qualità di ditta, alla manutenzione del verde pubblico. In tali casi gli orari da osservare, nei quali esercitare i mestieri di cui sopra, sono i seguenti:

- periodo estivo (da Aprile ad Ottobre compreso) dalle ore 7.00 – alle ore 13.00 / dalle ore 15.00 – alle ore 20.00;
- periodo invernale (da Novembre a Marzo compreso) dalle ore 7.00 – alle ore 12.30 /dalle ore 13.30- alle ore 17.00.

Tali orari saranno inoltre, osservati, anche, dal Comune, qualora sia interessato direttamente all'esercizio di tali arti e/o mestieri.

Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità

contingente da autorizzarsi di volta in volta.

L'Amministrazione comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici comunali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti dell'Autorità comunale, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Art. 45.
Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 46.
Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 47.
Rumori nei locali pubblici e privati.

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art. 48.
Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art. 49.
Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Art. 50.
Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Art. 51.
Sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi

Le sale da ballo, i locali di pubblico spettacolo e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Comune ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. All'interno il livello di pressione sonora deve essere contenuta nei limiti previsti dalla normativa vigente. Qualora fossero gestiti all'aperto, l'Autorità comunale, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art. 52.
Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

a) al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13;

b) al pomeriggio dalle ore 17 fino alla chiusura.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 53.
Carovane di nomadi

Non è consentita, senza il permesso dell'Autorità Comunale, la sosta di nomadi con roulottes, campers o altri mezzi in qualsiasi località di questo Comune sia su area privata che area pubblica, considerato che non vi sono zone o aree provviste di idonee strutture attrezzate a tal fine.

CAPO VI°
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 54.
Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 55.
Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

Art. 56.
Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 57.
Animali pericolosi

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non possono essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedire la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Art. 58.
Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 59.
Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 60.
Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 61.
Materiale di demolizione

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art. 62.
Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

CAPO VII
DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 63.
Esercizio di mestieri girovaghi

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, salvo normative nazionali e/o regionali

Art. 64.
Strutture per pubblici spettacoli

Senza concessione del Comune, non si potranno collocare strutture, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica. L'amministrazione disporrà con ordinanze la rimozione delle installazioni abusive.

Le strutture, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro.

Ai concessionari è vietato:

a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi

b) tenere aperte le strutture oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione, salvo diverso orario stabilito caso per caso.

CAPO VIII
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 65.
Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale.

Art. 66.
Processioni - Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale.

CAPO IX
SANZIONI

Art. 67.
Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

A fronte delle violazioni al presente Regolamento, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione mediante il pagamento in misura ridotta, così come di seguito determinato:

Chiunque violi il disposto di cui all'art.6 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 70 euro a 500 euro, pagamento in via breve pari a 140 euro;

Chiunque violi il disposto di cui all'art.8 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 200 euro, pagamento in via breve pari a 50 euro;

Chiunque violi il disposto di cui all'art.9 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 50 euro a 300 euro, pagamento in via breve pari a 100 euro;

Chiunque violi il disposto di cui all'art.13 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 150 euro a 500 euro; pagamento in via breve pari a 166,67 euro;

Chiunque violi il disposto di cui all'art.15 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro; pagamento in via breve pari a 33,33 euro;

Chiunque violi il disposto di cui all'art.17 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 100 euro a 500 euro; pagamento in via breve pari a 166,67 euro;

Chiunque violi il disposto di cui all'art.18 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 200 euro, pagamento in via breve pari a 50 euro;

Chiunque violi il disposto di cui all'art.19 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 200 euro, pagamento in via breve pari a 50 euro;

Chiunque violi il disposto di cui all'art.21 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 45 euro a 300 euro, pagamento in via breve pari a 90 euro;

Chiunque violi il disposto di cui all'art.22 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 45 euro a 300 euro, pagamento in via breve pari a 90 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.24 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro; pagamento in via breve pari a 33,33 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.25 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro; pagamento in via breve pari a 33,33 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.26 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 200 euro, pagamento in via breve pari a 50 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.27 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro; pagamento in via breve pari a 33,33 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.28 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 200 euro, pagamento in via breve pari a 50 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.29 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 200 euro a 500 euro; pagamento in via breve pari a 166,67 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.30 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 30 euro a 200 euro, pagamento in via breve pari a 60 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.31 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 150 euro a 500 euro; pagamento in via breve pari a 166,67 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.32 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 200 euro, pagamento in via breve pari a 50 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.33 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 200 euro, pagamento in via breve pari a 50 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.35 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 200 euro, pagamento in via breve pari a 50 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.36 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro; pagamento in via breve pari a 33,33 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.37 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro; pagamento in via breve pari a 33,33 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.38 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro; pagamento in via breve pari a 33,33 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.39 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 250 euro a 500 euro; pagamento in via breve pari a 166,67 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.41 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 100 euro a 500 euro; pagamento in via breve pari a 166,67 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.44 comma 1° del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 150 euro a 500 euro; pagamento in via breve pari a 166,67 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.44 comma 2°, 3° del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 70 euro a 500 euro; pagamento in via breve pari a 140 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.45 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 150 euro a 500 euro; pagamento in via breve pari a 166,67 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.46 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 200 euro; pagamento in via breve pari a 50 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.47 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 150 euro a 500 euro; pagamento in via breve pari a 166,67 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.48 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 200 euro; pagamento in via breve pari a 50 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.49 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 200 euro; pagamento in via breve pari a 50 euro;

Chiunque violi il disposto di cui all'art.50 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 200 euro; pagamento in via breve pari a 50 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.52 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 200 euro; pagamento in via breve pari a 50 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.53 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 250 euro a 500 euro; pagamento in via breve pari a 166,67 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.54 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 150 euro a 500 euro; pagamento in via breve pari a 166,67 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.56 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro; pagamento in via breve pari a 100 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.57 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 200 euro; pagamento in via breve pari a 50 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.59 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 100 euro a 500 euro; pagamento in via breve pari a 166,67 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.60 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 70 euro a 500 euro; pagamento in via breve pari a 140 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.61 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 70 euro a 500 euro; pagamento in via breve pari a 140 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.64 comma 1° del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 150 euro a 500 euro; pagamento in via breve pari a 166,67 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.64 comma 2°, 3°, 4° del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 200 euro; pagamento in via breve pari a 50 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.66 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 200 euro; pagamento in via breve pari a 50 euro;
Chiunque violi le rimanenti disposizioni del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 200 euro, pagamento in via breve pari a 50 euro.

Art. 68.
Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 69.
Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 70.
Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;

c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 71.
Procedure autorizzatorie

In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa in vigore, per le attività disciplinate dal presente regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di denuncia di inizio attività e di silenzio-assenso.

Art. 72.
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo[2] ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso ove esistenti.

Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge.